

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. **IVI 253/2018**

Seduta n. 36 del 5 Dicembre 2018

Presiede il Presidente

Alberto Guglielmo

Consiglieri

Andrea Casini
Irvano Loatelli
Adriano Paroli
Francesco Beverè
Agostino Migone De Amicis
Paolo Lazzati

Con l'assistenza del Segretario:

Paolo Tafuro

Su proposta : Direttore Generale

 Germano Pellegata

Oggetto: Convenzione con l'Università degli studi di Parma - Scuola di Specializzazione in Neurologia per lo svolgimento di uno stage ai fini della formazione specialistica al di fuori della rete formativa.

Il Direttore Scientifico
Fabrizio Tagliavini



Il Direttore Amministrativo
Maurizia Ficarelli




Il Direttore Sanitario
Angelo Cordone



Il Responsabile del procedimento: Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali - Sandra Bazzoni



Visto: il Direttore del Dipartimento Amministrativo – Marco Losi



L'atto si compone di n. 11 pagine, di cui n. 07 pagine di allegati, parte integrante

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”, come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 23 dell’11 Agosto 2015;

VISTO l’art. 27 del DPR 11.7.1980 n. 382, che prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

VISTO il decreto Legislativo 17.08.1999, n. 368 e s.m.i., recante attuazione della direttiva n. 93/16/CE in materia di libera circolazione dei Medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi e certificati ed altri titoli;

VISTO il D.M. del 29.03.2006 – Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione;

VISTO il D.M. del 04.02.2015 – Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTO il Decreto Interministeriale del 13.06.2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTO l’art. 2 dello Statuto della Fondazione, che prevede, tra l’altro, tra le finalità perseguite dalla Fondazione *“fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea”*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 98 del 06/05/2011 con cui è stato approvato il Regolamento che disciplina la gestione delle frequenze presso la Fondazione Besta;

DATO ATTO che l’Allegato I punto 1.2 del citato Decreto del 13.06.2017 n. 402 prevede la possibilità per le Scuole di Specializzazione, qualora debbano utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, di stipulare convenzioni con Strutture complementari;

ATTESO CHE la Fondazione “C. Besta” costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università degli Studi di Milano e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

DATO ATTO che è interesse della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università di Parma utilizzare competenze e strutture della Fondazione Besta, ai fini del completamento della formazione accademica professionale degli specializzandi della Scuola stessa facendo loro acquisire significative esperienze tecnico – pratiche di tipo specialistico;

VISTA la lettera pervenuta in data 9/11/2018, con la quale l'Università di Parma ha comunicato che Consiglio della Scuola di Specializzazione in Neurologia, nella seduta del 22/10/2018, ha autorizzato la Dott.ssa Maria Claudia Trapasso, a svolgere presso la Fondazione Besta un periodo di stage formativo presso la UOC Neurologia 3, per l'acquisizione delle competenze necessarie al completamento della formazione specialistica;

DATO ATTO che in pari data l'Università degli Studi di Parma ha altresì inviato il testo di convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante presso la Fondazione C. Besta, struttura sanitaria non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in Neurologia;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Dott. Angelo Cordone, del Direttore Scientifico, Dott. Fabrizio Tagliavini e del Direttore dell'UOC Neurologia 3 Dott. Giuseppe Lauria Pinter, alla stipula della convenzione in argomento;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 368/1999 e s.m.i., la Fondazione Besta garantisce la copertura assicurativa degli studenti specializzandi contro gli infortuni ed i rischi per responsabilità civile verso terzi derivanti dall'espletamento dell'attività didattica sopra menzionata, mediante le polizze assicurative in essere presso la Fondazione;

ATTESO che, ai sensi del D.lgs. n. 368/1999 la "formazione dei medici specialisti, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche dell'U.O. presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Ente presso cui si svolge la formazione";

RITENUTO di consentire al medico specializzando di usufruire di tutti i servizi accessori garantiti al personale dipendente ed in particolare il servizio mensa e l'utilizzo di camici forniti dalla Fondazione, contrassegnati da apposito cartellino personale, come espressamente previsto con deliberazione n. 415 del 20.11.2003;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall'utilizzo dei servizi e dei beni di cui sopra rientrano nelle spese previste dai rispettivi contratti stipulati con le Ditte fornitrici;

RITENUTO pertanto, di autorizzare la collaborazione tra la Fondazione Besta e l'Università degli Studi di Parma per lo svolgimento di un tirocinio di formazione specialistica in favore del medico specializzando Dott.ssa Maria Claudia Trapasso presso l'U.O.C. Neurologia 3, della durata di sei mesi dal 01/02/2019 al 31/07/2019;

VISTO il testo di convenzione predisposto dall'Università degli Studi di Parma;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di legittimità da parte dell'UOC Affari Generali e Legali;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1) di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Parma per lo svolgimento di un tirocinio di formazione specialistica in favore del medico specializzando Dott.ssa Maria Claudia Trapasso presso l'U.O.C. Neurologia 3 dal 01/02/2019 al 31/07/2019;

2) di approvare il testo di convenzione allegato quale parte integrante del presente provvedimento, dando atto che sarà cura del Presidente della Fondazione provvedere alla sua sottoscrizione;


3) di autorizzare il medico specializzando afferente alla Scuola di Specializzazione in Neurologia, dell'Università degli Studi di Parma, che presterà attività in Istituto, ad usufruire del servizio mensa dell'Istituto alle stesse condizioni del personale dipendente e ad avere la fornitura del camice ed apposito cartellino personale, dando atto che i relativi oneri a carico della Fondazione, rientrano nelle spese già previste dai rispettivi contratti stipulati con le Ditte fornitrici dei beni e servizi in oggetto;

4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale 33/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO
(Paolo Tafuro)



IL PRESIDENTE
(Alberto Guglielmo)



Allegato: convenzione

Il Responsabile del procedimento
Direttore UOC Affari Generali e Legali - Sandra Bazzoni
Addetto all'istruttoria: Alessandra Marasca



**CONVENZIONE INDIVIDUALE FRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA - SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA E LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA PER LA FREQUENZA PRESSO LA STRUTTURA AI FINI
DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, (P.I. 00308780345), di seguito denominata
Università, con sede legale in Via Università n. 12 Parma, nella persona del Rettore
Paolo Andrei, nato a Parma il 10/10/1962 o suo delegato Prof.ssa Sara Rainieri D.R.
n. 2478 /2017 prot. 181761 del 06/11/2017;

E

LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA, codice fiscale
01668320151, partita IVA 04376340156, con sede legale in MILANO, Via Celoria 11,
rappresentata dal Presidente Alberto Guglielmo domiciliato per la carica presso la
sede istituzionale predetta

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 368/99, le attività teoriche e pratiche
dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinati dal Consi-
glio della Scuola di Specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformi-
tà agli ordinamenti e regolamenti didattici;

- che l'art. 19 del Regolamento Scuole di Specializzazione, pubblicato con DRD n.
3515/2015 prot. n. 110268 del 10/12/2015 consente ai fini della formazione dei
medici specialisti di avvalersi delle strutture di specialità diverse da quelle facenti
parte della rete formativa per lo svolgimento dell'attività formativa professionaliz-
zante e di tirocinio previsti dall'ordinamento didattico della Scuola di specializzazio-
ne in NEUROLOGIA;

- preso atto del D.I. 68 del 04/02/2015, che definisce gli ordinamenti delle scuole di

specializzazione di area sanitaria;

- che ai sensi del D.l. N. 402 del 13/06/2017 allegato 1, l'attività formativa professionalizzante ed i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

- Preso atto del verbale del consiglio della scuola di specializzazione in NEUROLOGIA del 22/10/2018 con il quale si autorizza il medico DOTT.SSA TRAPASSO MARIA CLAUDIA nata il _____ in _____ formazione specialistica in NEUROLOGIA che necessita di acquisire competenze sull'attività svolte nella U.O. di NEUROLOGIA 3;

- che le strutture della rete formativa non consentono una completa acquisizione delle competenze assicurate presso la sede;

- che il potenziale formativo della struttura sanitaria FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA Sede U.O. NEUROLOGIA 3 è in grado di accogliere ulteriori medici in formazione specialistica rispetto coloro i quali stanno già frequentando le medesime strutture sono in grado di accogliere

STABILITO:

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Convenzione, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1

1 LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA, denominata d'ora in poi <<soggetto ospitante>>, tenuto conto del potenziale formativo della struttura sanitaria e del numero dei medici in formazione specialistica che frequentano tale struttura, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Parma, per le esigenze formative del medico DOTT.SSA TRAPASSO MARIA CLAUDIA iscritto alla scuola di specializzazione in NEUROLOGIA, gli spazi e le attrezzature, i servizi e i laboratori della sede U.O. NEUROLOGIA 3 per l'acquisizione delle competenze necessarie al completamento della formazione dei medici in formazione iscritti alla Scuola di Specializzazione in NEUROLOGIA, l'attività professionalizzante e di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/02/2019 al 31/07/2019 e potrà essere prorogato previo accordo scritto fra le parti e accettazione del medico in formazione specialistica. L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

ART. 2

1. L'utilizzazione degli spazi, delle attrezzature, dei servizi e dei laboratori di cui all'art. 1 per l'attività di formazione deve avvenire nei modi e nei limiti fissati dalle normative universitarie in materia ed in particolare secondo il programma formativo, previsto dal successivo art. 3, del medico in formazione specialistica che accede alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante.

ART. 3

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione definisce ed aggiorna il programma formativo che dovrà essere seguito da ciascun medico in formazione specialistica in NEUROLOGIA per il periodo in cui lo stesso viene ospitato presso la struttura e ciò al solo fine dell'acquisizione delle competenze altrimenti non acquisibili all'interno del-

la "rete formativa".

2. Compete al Consiglio della Scuola definire per ciascun specializzando il relativo programma formativo.

ART. 4

1. Il soggetto ospitante si impegna a verificare, attraverso il proprio personale appositamente preposto, le attività effettuate dallo specializzando con specifico riferimento al programma formativo, mediante la tenuta di un apposito libretto personale di formazione. Lo specializzando è tenuto a riportare dettagliatamente numero e tipo di attività svolta sui registri appositamente predisposti che vengono firmati anche dal personale appositamente preposto.

2. Al termine del periodo di frequenza, il soggetto ospitante si impegna a produrre all'Università idonea documentazione certificante le attività formative svolte dal medico in formazione specificando la tipologia e il numero delle attività effettivamente eseguite.

ART. 5

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dai medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto il contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37, d.lgs. 368/99, sono a carico del soggetto ospitante secondo quanto previsto dall'art. 41 c. 3, d.lgs. 368/99 e successive modificazioni.

2. In caso di infortunio, il Soggetto ospitante è tenuto, nel più breve tempo possibile, ad informare la Scuola di specializzazione in NEUROLOGIA ed a porre in essere tutti gli adempimenti previsti presso le strutture competenti.

ART. 6

1. Il Responsabile della formazione del medico in formazione specialistica è il

Prof. Liborio Parrino (Direttore della Scuola di Specializzazione in NEUROLOGIA -
Università degli Studi di Parma).

2. L'attività professionalizzante presso il soggetto ospitante si svolge sotto la guida
di un medico specialista appartenente alla struttura.

ART. 7

La presente convenzione costituisce quadro di riferimento per l'attivazione dei rap-
porti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. Nessuna spesa deriva
dalla presente convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. B)
della Tariffa – parte II del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le eventuali spese di regi-
strazione sono a carico della parte richiedente

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale su autorizzazione della Direzione
Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo
n. 10241/97 del 22/08/1997.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-
bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n.
82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra
pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale
attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

ART. 8

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla
validità, interpretazione, ed esecuzione della presente convenzione il foro compe-
tente è in via esclusiva quello di Milano.

ART. 9

1. "Ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/769) in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia, ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Ove necessario, la struttura ospitante, quale titolare del trattamento, designerà i medici in formazione specialistica dell'Università di Parma quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/779; i designati incaricati al trattamento, agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite loro secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale."

ART. 10

1. Agli specializzandi, in base al D.Lgs. 81/08, viene svolta la formazione in materia di sicurezza fino al rischio medio dall'Università degli Studi di Parma. La Formazione Specifica dell'attività svolta sarà a carico dell'ente ospitante.

2. Il soggetto ospitante effettuerà la sorveglianza sanitaria agli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività.

3. Sarà cura del soggetto ospitante fornire agli specializzandi le informazioni necessarie a conoscere i rischi professionali a cui sono esposti anche in relazione alla attività e alle misure di prevenzione e sicurezza adottate da parte dell'Ente, nonché a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuali con l'eventuale addestra-

mento per i DPI salvavita.

4. Gli specializzandi sono tenuti ad adottare, comportamenti che tutelino la salute e la sicurezza personale, dei Dipendenti dell'Ente e dell'ambiente, secondo le istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa o dal Tutor o altra figura preposta.

Il Rettore dell'Università degli studi di Parma

Il Presidente della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

per PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

IL MEDICO DOTT.SSA TRAPASSO MARIA CLAUDIA